



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dr. Luca Fuzio - Giudice
d.ssa Maria Magrì - Giudice estensore

nel procedimento n. 352/2024 P.U. [redacted] azione controllata del patrimonio

XX XX (C.F. XXXXXXXXXXXXX) e [redacted] XXXXXXXXXXXXX), rappresentati e
difesi dall'avv. XXXXXXXXXXXXX

- **ricorrenti** -

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato in data 28/10/2024 da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX (C.F. XXXXXXXXXXXXX)

e XXXXX XX (C.F. XXXXXX) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 e 3 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti in Gazzaniga (BG) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

Considerato che i fratelli germani appartengono ad uno stesso nucleo familiare, unitamente ai rispettivi coniugi ed ai tre figli (due di XXXXI e uno di XXXXXX), come risulta dal certificato dello stato di famiglia, conformemente all'art. 66 CCII, a tenore del quale i membri di una stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;

Considerato inoltre che i ricorrenti hanno un indebitamento di origine comune e quindi, sempre conformemente all'art. 66 CCII, possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi: infatti, il debito erariale dei ricorrenti origina dalla precedente partecipazione alla medesima società in nome collettivo e la quota di debito bancario deriva dalla stipula di un contratto di mutuo bancario in via cointestata tra i due fratelli germani;

Rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto persone fisiche non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta

amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: precisato a riguardo che la società in nome collettivo XXXXXXXXXXXXXXX dei debitori è stata cancellata dal registro delle imprese il 21/08/2014 e, quindi, da oltre un anno dal deposito del ricorso in Tribunale (art. 33 CCII);

Rilevato altresì che il debito complessivo dei due fratelli germani ammonta a complessivi € 175.438,79, di cui € 108.922,22 per tributi non pagati iscritti a ruolo, € 19.440,57 per aggi ed accessori esattoriali ed € 47.076,00 per mutuo bancario garantito da ipoteca (pag. 7 relazione particolareggiata dell'OCC);

Considerato quanto segue in relazione alla situazione patrimoniale dei due ricorrenti:

- i due ricorrenti sono entrambi percettori di reddito da lavoro dipendente: più in particolare XXXXX XX ha un reddito mensile netto di € 1.038,00 e la di lui moglie convivente XX XXXXXX un reddito mensile netto di € 918,00, quanto all'altra coppia genitoriale, XXXXXXX ha un reddito mensile netto di € 600,00, il di lei marito convivente XXXX di € 750,00 e il figlio di questi ultimi Wen Davide di € 600,00, cosicché l'intero e unico nucleo familiare riferito a sei persone (comprendente dei due figli della coppia genitoriale XXXXX e XXXXXXX) può disporre di un reddito complessivo mensile ammontante in media ad euro 3.906,00 (pag. 10 e 11 relazione particolareggiata dell'OCC);

- i due ricorrenti dichiarano di necessitare per il mantenimento proprio e della prole non economicamente sufficiente, rispettivamente di € 1.720,00 per ciascuna delle due coppie genitoriali, di cui € 1.100,00 per il pagamento della rata di mutuo, sopportata al 50% da ciascuno dei due fratelli germani e riferita all'immobile di Gazzaniga, in cui essi abitano. Trattasi quindi di complessivi € 2.340,00 relativi all'intero nucleo familiare composto da sei persone (come da dichiarazione sottoscritta dai ricorrenti depositata il 05/11/2024, a seguito di richiesta di integrazione del 29/10/2024 da parte del Tribunale);

- i due ricorrenti non risultano proprietari di alcun bene immobile e/o mobile registrato, neppure dell'immobile di Gazzaniga (BG) in cui risiede e vive l'intero nucleo familiare e per il quale sono a tutt'oggi regolarmente pagate le rate di mutuo. Trattasi di abitazione di tipo signorile cat. A/1 di sei vani, con relativa autorimessa di 60 mq, situata in Gazzaniga (BG) numero e n. 19 e identificata in Catasto Fabbricati di Gazzaniga al Foglio n. XX particella n. XXXX subalterni n. 5 (appartamento) e n. 7 (autorimessa) –così come indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC a pag. 19. Per l'acquisto dell'immobile risulta stipulato un mutuo ipotecario in data 18/12/2007 (pag. 8 relazione particolareggiata dell'OCC), con un debito residuo ancora da pagare pari ad € 47.076,00 e rata mensile regolarmente pagata dai ricorrenti pari ad € 1.090,00 (pag. 15 relazione particolareggiata dell'OCC).

Precisato che:

- dalla relazione particolareggiata dell'OCC risulta che *“il patrimonio immobiliare del debitore XX XXX è costituito in trust, trascritto il 20/09/2012 - Registro Particolare XXX1 Registro Generale XXXXX - Pubblico ufficiale VACIRCA GIOVANNI - Repertorio 139009/54206 del 10/09/2012”*(pag. 10 relazione particolareggiata dell'OCC);

- perciò il Tribunale con decreto del 19/11/2024 ha ritenuto necessario ulteriore approfondimento in ordine ai seguenti elementi: *“1) vanno conosciuti esattamente i termini, i contenuti e le parti contrattuali del trust, per verificare se esso possa essere effettivamente opposto agli altri creditori e quindi gli immobili possano essere esclusi dalla liquidazione patrimoniale; 2) appare anomala la circostanza che il mutuo ipotecario venga pagato [per] intero, in normale ammortamento, mediante il pagamento delle rate mensili ed utilizzando le disponibilità reddituali dei debitori (patrimonio mobiliare liquido); infatti in tal modo non viene rispettata la par conditio creditorum con detrimento degli altri creditori muniti di privilegio mobiliare e dei creditori chirografari. Si consideri infatti che l'ordinaria rata di ammortamento del mutuo è un debito chirografario a tutti gli effetti, mentre il privilegio ipotecario spetta solo sul prezzo della vendita degli immobili sui cui grava l'ipoteca”*. E' stata quindi richiesta integrazione documentale ai ricorrenti e integrazione della relazione particolareggiata all'OCC per prendere posizione in relazione alla paventata violazione della *par conditio creditorum*;

- nel termine concesso fino al 29/11/2024, mentre l'OCC non ha integrato la propria relazione particolareggiata, i ricorrenti hanno invece depositato l'“atto di devoluzione gratuito e di vincolo al trust di beni immobili” del 10/09/2012 a rogito di notaio dr. Giovanni Vacirca n. 139009 repertorio e n. 54206 raccolta, con le relative note di trascrizione nei registri immobiliari di Bergamo in data 20/09/2012 ai n.40117 R.G. e n. 27290 R.P. e in data 20/09/2012 ai n. 40118 R.G. e n. 27291 R.P. Mediante tale atto il disponente II IIIII ha trasferito al trustee [] [] in attuazione dell'obbligo assunto nell'atto istitutivo del [] (atto non prodotto dai ricorrenti), nella esclusiva dispiegata qualità di trustee del predetto trust, la proprietà immobiliare dell'appartamento ed autorimessa situati in Gazzaniga (BG) [] numero e n. 19, e identificati in Catasto Fabbricati di Gazzaniga al Foglio n. 24 particella n. 3931 subalterni n. 5 e 7 (pag. 4 atto di devoluzione gratuita). Il disponente [] nel medesimo atto si è riservato vita sua natural durante il diritto di abitazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1022 c.c. nell'appartamento ed il diritto d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1021 c.c. dell'autorimessa e del giardino pertinenziale all'abitazione (pag. 5 atto di devoluzione gratuita). Inoltre, il disponente [] nel medesimo atto ha espressamente dichiarato di mantenere a proprio carico il pagamento rateale del mutuo di complessivi € 190.000,00 concesso da Meliorbanca S.p.A. e per il quale risulta costituita a favore della medesima banca l'ipoteca iscritta nei registri immobiliari in data 24/12/2007 al n. 79537 R.G e n. 20730 R.P. (pag. 5 e 6 atto di devoluzione gratuita). Infine il disponente [] nel medesimo atto ha espressamente

chiesto la trascrizione dell'atto *“presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ai sensi ed in*

conformità dell'art.12 della citata Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989 n.364, relativa alla legge applicabile ai Trusts ed al loro riconoscimento e che stabilisce che l'esistenza del Trust venga evidenziata nei modi ritenuti più idonei e che venga evidenziata la segregazione dei beni oggetto del presente atto nel patrimonio del Trustee, ed anche ai sensi dell'art. 2645 ter cod. civ.”(pag. 7 atto di devoluzione gratuita).

Tutto ciò premesso il Collegio del Tribunale osserva quanto segue.

Mediante i due atti notarili del 20/09/2012 di costituzione del “TRUST []” e di contestuale devoluzione gratuita al trustee [] dell'immobile di Gazzaniga di proprietà di [] quest'ultimo ha sostanzialmente segregato tutto il proprio patrimonio immobiliare, trasferendone la proprietà al trustee [] ed anche apponendo il vincolo di destinazione stabilito dall'art. 2645 *ter* c.c., che rende il patrimonio non aggredibile da parte dei creditori per la soddisfazione di crediti diversi da quelli contratti per lo scopo di destinazione.

Allo stesso tempo il disponente [] odierno ricorrente, ha mantenuto per sé i diritti reali su cosa altrui di abitazione ex art. 1022 c.c. dell'appartamento e di uso ex art. 1021 c.c. dell'autorimessa e del giardino pertinenziale.

Come noto, i diritti reali su cosa altrui sopra indicati non sono suscettibili di espropriazione, non essendovi per gli stessi una disposizione analoga all'art. 1020 c.c. previsto per l'usufrutto, alla cui disciplina rinvia l'art. 1026 c.c., che consenta espressamente l'espropriazione del diritto e stante il divieto di cessione dei diritti di uso e abitazione stabilito dall'art. 1024 c.c., ove invece il trasferimento del diritto reale ad un soggetto terzo (l'aggiudicatario) è conseguenza immanente dell'istituto dell'espropriazione.

Per altro verso, entrambi i ricorrenti [] stanno regolarmente pagando il mutuo di complessivi € 190.000,00 concesso da Meliorbanca S.p.A. e per il quale risulta costituita a favore della medesima banca l'ipoteca iscritta nei registri immobiliari in data 24/12/2007. La garanzia a favore della banca, costituita dall'ipoteca, non è affatto pregiudicata dal vincolo di trust sull'immobile di Gazzaniga, perché l'iscrizione dell'ipoteca è antecedente alla trascrizione del trust, avvenuta il 20/09/2012. Peraltro, la banca non ha avuto alcuna necessità di escutere la sua garanzia, posto che i debitori pagano regolarmente la rata di mutuo, essendo previsto e ipotizzato il pagamento integrale del debito residuo di € 47.076,00 con prosecuzione nel pagamento della rata mensile di € 1.090,00 (pag. 7 relazione particolareggiata dell'OCC).

Gli stessi i ricorrenti [] mostrano di ben conoscere la situazione della inopponibilità alla banca del trust di segregazione patrimoniale, posto che dichiarano di voler continuare a pagare le rate di mutuo (per € 1.000,00/1.100,00 mensili netti) nell'ambito della dichiarazione depositata il 05/11/2024, inerente alle spese necessarie al proprio mantenimento

famigliare, ove la rata di mutuo costituisce la parte preponderante delle spese mensili di mantenimento.

Quanto al debito erariale dei ricorrenti [] esso riguarda i seguenti debiti: IRPEF riferita all'anno d'imposta 2011 (€ 57.250,12), versamenti contributivi riferiti all'anno d'imposta 2011 (€ 15.735,92), IVA riferita all'anno d'imposta 2012 (€ 29.373,33), IRAP riferita all'anno d'imposta 2012 (€ 1.039,45) e IRPEF riferita all'anno d'imposta 2015 (€ 5.244,01), il tutto come risulta dall'elenco dettagliato della relazione particolareggiata dell'OCC (pag. 9).

Perciò, non risponde al vero quanto affermato dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo (pag. 3) secondo cui *“il principale motivo dell'attuale stato di crisi è da rinvenirsi nella partecipazione alla società familiare che non è riuscita a far fronte agli obblighi tributari e alla situazione contingente di crisi del mercato durante il periodo di emergenza Covid e quello immediatamente successivo (così come particolareggiato nella relazione allegata a cui si fa completo rinvio)”*.

Infatti, come noto, l'emergenza Covid 19 ha riguardato l'anno 2020 e successivi, mentre i debiti erariali contratti dai ricorrenti risalgono ad un periodo temporale di gran lunga anteriore, riguardando per lo più gli anni 2011 e 2012.

Così riassunta e rivalutata la situazione patrimoniale e debitoria dei due ricorrenti, appare evidente che [] abbia inteso schermare il proprio patrimonio immobiliare al precipuo fine di sottrarlo alle possibili azioni esecutive dello Stato, dal momento che l'atto di conferimento dell'immobile di Gazzaniga in trust è stato posto in essere in periodo contiguo a quello, in cui non sono state pagate le imposte erariali ed i contributi previdenziali, e che lo stesso disponente [] ha mantenuto per sé il diritto di uso e di abitazione dell'immobile stesso, in tal modo permanendo nel suo godimento, nonostante si sia formalmente spogliato della sua proprietà.

Il Tribunale ritiene, pertanto, che l'*“atto di devoluzione gratuito e di vincolo al trust di beni*

immobili” del 10/09/2012 (eventualmente in connessione funzionale con il contestuale atto di istituzione del “[]”) sia avvenuto in frode alla legge in violazione dell'art. 1344 c.c., al solo fine di eludere la norma imperativa costituita dall'art. 2740 c.c., che stabilisce il principio secondo cui il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutto il suo patrimonio presente e futuro, e che per tale motivo tale atto debba ritenersi nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per illiceità della causa.

La valutazione del Tribunale in ordine alla nullità dell'atto è effettuata solo *incidenter tantum*, stante da un lato la rilevabilità d'ufficio della nullità (art. 1421 c.c.) e dall'altro l'obbligo del Giudice di pronunciare nei limiti della domanda di parte (art. 112 c.p.c.), che nel caso di specie riguarda la richiesta di apertura della liquidazione controllata con ricorso avanzato dagli stessi debitori.

Ne consegue che, ai fini di apertura della liquidazione controllata, il Tribunale deve

accertare la mera sussistenza della situazione di sovraindebitamento dei debitori ricorrenti, come

stabilito dall'art. 268 CCII.

A tali limitati fini, l'atto l'atto di devoluzione gratuito e di vincolo al trust di beni immobili del 10/09/2012 (eventualmente in connessione funzionale con il contestuale atto di istituzione del "Trust [redacted]) va considerato *tamquam non esset*, perché l'atto nullo non produce effetti, con la conseguenza che la situazione patrimoniale dei debitori va considerata come se l'immobile di Gazzaniga non fosse mai formalmente uscito dal patrimonio di JI [redacted]

In considerazione del fatto che il mutuo ottenuto con costituzione di ipoteca sull'immobile di Gazzaniga ammonta ad € 190.000,00, come risulta dall'atto di costituzione del vincolo di trust, e che le rate di mutuo continuano ad essere regolarmente pagate dai ricorrenti JI [redacted] con evidente loro interesse a mantenere il godimento dell'immobile stesso, può agevolmente dedursi che l'immobile di Gazzaniga possa avere un valore economico quantomeno corrispondente all'ammontare del mutuo, ovverossia € 190.000,00.

Pertanto, il patrimonio immobiliare di Gazzaniga (€ 190.000,00), unitamente alle entrate reddituali dei due debitori ricorrenti [redacted] (€ 1.038,00 ed € 600,00 netti mensili) sono ampiamente sufficienti a far fonte ad un indebitamento, complessivamente considerato di € 175.438,79, di cui € 108.922,22 per tributi non pagati iscritti a ruolo, € 19.440,57 per aggi ed accessori esattoriali ed € 47.076,00 per mutuo ipotecario.

Non sussiste in conclusione alcuna situazione di sovraindebitamento e, dunque, non vi è il presupposto per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale,

Visti gli art. 50, 268 e 270 CCII,

Rigetta la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [redacted]

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione all'OCC.

Così deciso in Bergamo, il 04/12/2024

Il Presidente

dr. Vincenzo Domenico Scibetta